

1. Il Comune, per il tramite del servizio Tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
  - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
  - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
  - c) incompletezza, intesa come insufficiente degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
3. Negli altri casi previsti dal primo comma d'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
5. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.
6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

#### Art. 18 Sanzioni ed interessi

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo all'art. 76 del decreto; le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
2. Per le violazioni di cui al secondo e terzo periodo del secondo comma dello stesso articolo 76 le sanzioni sono irrogate con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### Art. 19 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F/to Amerino Pieroni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F/to Fernando Francione

Il sottoscritto responsabile  
Visti gli atti d'ufficio:

*Prot. 2057*

ATTESTA

*8* che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ..... *8 NOV 2007* per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 134, c.3, D.Lgs. 267/2000)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Andrea Fanani

*Andrea Fanani*

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Andrea Fanani

*8* E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Pieve Fosciana, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Andrea Fanani

*Andrea Fanani*